DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1995

che fissa l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Francia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/473/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [1], modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE [2], e in particolare l'articolo 6,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in una zona non riconosciuta e per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (SHV), lo status di azienda riconosciuta indenne da tali malattie ;

considerando che a questo scopo la Francia ha presentato alla Commissione, con lettera in data 1° agosto 1995, i documenti giustificativi richiesti per la concessione — relativamente alla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e alla setticemia emorragica virale (SHV) — dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta a talune aziende di allevamento ittico, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle norme relative al mantenimento del riconoscimento ;

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno esaminato i documenti giustificativi trasmessi dalla Francia per ciascuna azienda ;

considerando che in seguito agli esami suddetti sono state chieste informazioni supplementari per quanto riguarda la situazione geografica e idrografica di alcune aziende ;

considerando che dall'esame dei dati presentati risulta che talune aziende rispondono globalmente alle esigenze di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE ;

considerando che pertanto dette aziende possono beneficiare dello status di aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le aziende di allevamento ittico menzionate nell'allegato sono qualificate aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta, per quanto si riferisce alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

AZIENDE DI ALLEVAMENTO ITTICO RICONOSCIUTE IN FRANCIA PER QUANTO CONCERNE LA NHI E LA SHV

1. Pisciculture de Sarrance
 Pyrénées-Atlantique
 F-40260 Castets

2. Pisciculture des Sources
 Aveyron
 F-12540 Cornus